TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 8

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 8

(R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 5).

I sottotenenti di cui al precedente articolo, che non superino i corsi di applicazione o di perfezionamento, cessano di appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti, d'ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia, coloro per i quali il comandante della scuola faccia conforme proposta possono continuare nel servizio presso i corpi, conseguendo pero' la promozione a tenente con un anno di ritardo in confronto a quello che sarebbe loro spettato a norma dell'art. 7.

Coloro, invece, i quali siano dichiarati non idonei in attitudine militare, possono, su proposta del comandante della scuola ed a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, ottenere il trasferimento nel ruolo ufficiali di sussistenza o nel corpo di amministrazione, nei limiti dei posti vacanti nei relativi ruoli, ferma restando, l'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 5 circa le aliquote di nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente dei suddetti corpi,

Versione in vigore dal 14 giugno 1938, non più in vigore dal 19 gennaio 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-8-legge-16-gennaio-1936-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it